



Promemoria (gennaio 2013)

Esecuzione di brillamenti sotto la sorveglianza di esperti

Le seguenti spiegazioni giuridiche concernenti l'esecuzione di brillamenti sotto la sorveglianza di esperti sono state elaborate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), in collaborazione con un comitato d'esperti sugli esplosivi (CESP), sulla base delle disposizioni della legislazione in materia di esplosivi.

1 Principio

Conformemente all'articolo 52 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza sugli esplosivi (OESpl), per quanto riguarda le menzioni B e C si applicano le seguenti disposizioni:

Art. 52 Menzioni nel permesso

- 1 La menzione B abilita a eseguire brillamenti ordinari con medio rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni:
 - a. con fino a 25 kg di materia esplosiva per brillamento, in modo indipendente;
 - b. con quantità superiori di materia esplosiva, secondo le necessarie istruzioni scritte (piano di brillamento ecc.) di una persona con menzione C e sotto la sua sorveglianza.
- 2 La menzione C abilita a:
 - a. pianificare ed eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con medio rischio di danni;
 - b. pianificare, secondo le istruzioni scritte (documentazione relativa al progetto ecc.) di un esperto qualificato, brillamenti ordinari con elevato rischio di danni ed eseguirli sotto la sua sorveglianza.

2 Domande

Le suddette disposizioni fanno sorgere regolarmente presso gli interessati le seguenti domande:

- 1 Chi esegue il brillamento secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera a OESpl *se il titolare del permesso C si occupa unicamente della pianificazione?*
- 2 Il titolare del permesso B può eseguire *in modo indipendente* brillamenti riservati al titolare del permesso C?
- 3 Il titolare del permesso B deve essere sorvegliato *costantemente* sia durante i lavori preparatori sia durante il brillamento?
- 4 Il titolare del permesso C incaricato della sorveglianza deve essere raggiungibile in ogni momento?
- 5 Quanto previsto all'articolo 52 capoverso 2 lettera b *vale solo per i brillamenti ordinari o anche per i brillamenti speciali* (art. 53 OESpl)?



3 Risposte

Domanda 1 :

Chi esegue il brillamento secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera a OESpl se il titolare del permesso C si occupa unicamente della pianificazione?

Di norma il titolare di un permesso C può eseguire in modo indipendente brillamenti pianificati da un'altra persona in possesso di un permesso C. Nel caso in questione si tratta però di persone con permessi contenenti menzioni diverse e quindi dell'esecuzioni di brillamenti sotto la sorveglianza di un esperto. In virtù dell'articolo 52 capoverso 2 lettera b OESpl, il titolare di un permesso B può essere incaricato di eseguire brillamenti pianificati da una persona con permesso C.

Domanda 2:

Quando il titolare del permesso B può eseguire in modo indipendente brillamenti riservati al titolare del permesso C (art. 52 cpv. 2 lett. b)?

L'articolo 52 capoverso 2 lettera b OESpl abilita il titolare di un permesso B a eseguire in modo indipendente, a determinate condizioni, brillamenti riservati a una persona in possesso di un permesso C. Il capoverso 3 lettera a dello stesso articolo consente al titolare di un permesso C di occuparsi unicamente della pianificazione di tali brillamenti e di delegare in seguito (secondo il capoverso 2 lettera b) l'esecuzione del brillamento a una persona con permesso B. La pianificazione del progetto di brillamento e la responsabilità per compiti quali l'adeguamento del piano di brillamento a nuove circostanze non possono essere affidate al titolare del permesso B; solo la persona con permesso C è adeguatamente formata a tal fine.

Il detentore del permesso B può quindi eseguire in modo indipendente unicamente il brillamento ma non è abilitato a occuparsi di lavori come la pianificazione o l'adeguamento dei piani. Il brillamento non deve inoltre comportare un elevato rischio di danni e il titolare del permesso B deve essere sorvegliato dal detentore del permesso C (cfr. domanda 3).

Domanda 3:

Il titolare del permesso B deve essere sorvegliato costantemente sia durante i lavori preparatori sia durante il brillamento?

L'intensità della sorveglianza dipende innanzitutto dalla fiducia che la persona incaricata della sorveglianza ha nei confronti del titolare del permesso B circa l'affidabilità e la capacità di eseguire a regola d'arte e in modo indipendente i brillamenti pianificati. Un elemento importante è costituito tuttavia dal comportamento del materiale da brillare. Spesso infatti possono verificarsi mutamenti nelle caratteristiche del materiale. Il titolare del permesso C deve sempre verificare e valutare la situazione. Se dovesse trascurare tale dovere e lasciasse il titolare del permesso B effettuare il brillamento senza adattare i valori tecnici, potrebbero insorgere nuovi rischi di danni, per i quali nel piano di brillamento mancherebbero i provvedimenti necessari a evitarne le conseguenze negative. Il titolare del permesso B non è abilitato a pianificare simili brillamenti e non può neppure adattare i piani; egli è unicamente autorizzato ad eseguire i brillamenti sotto sorveglianza.

Domanda 4:

Il titolare del permesso C incaricato della sorveglianza deve essere raggiungibile in ogni momento?

Spesso bisogna prevedere modifiche nelle caratteristiche del materiale da brillare; per questo motivo, durante i lavori preparatori e dopo il brillamento, il titolare del permesso C è sempre tenuto a rivalutare la situazione e, se necessario, adeguare i piani. Spetta al titolare del permesso C valutare in modo adeguato la nuova situazione ed effettuare i necessari cambiamenti al piano di brillamento in quanto la persona con permesso B non possiede la necessaria formazione e non è quindi legalmente autorizzata a farlo.



Se incontra problemi durante la preparazione del brillamento, il detentore del permesso B deve, a seconda delle circostanze, interrompere il brillamento fino all'arrivo della persona con permesso C e, se necessario, sbarrare e sorvegliare la zona di brillamento. I lavori di brillamento tornano sotto la direzione e la diretta responsabilità della persona con permesso C finché la situazione si normalizza. Se sia dunque necessario poter raggiungere il titolare del permesso C in ogni momento dipende da numerosi fattori e va valutato caso per caso.

Domanda 5:

Quanto previsto all'articolo 52 capoverso 2 lettera b vale solo per i brillamenti ordinari o anche per i brillamenti speciali (art. 53 OEspl)?

I permessi A, B e C consentono unicamente di eseguire brillamenti *ordinari* (cfr. art. 52 cpv. 1-3 OEspl). Pertanto, la competenza di cui al capoverso 2 lettera b riguarda soltanto tale tipo di brillamenti. Lo stesso vale per la possibilità di delegare l'esecuzione al titolare di un permesso B (cpv. 3), ma soltanto se si tratta di brillamenti ordinari che non comportano un elevato rischio di danni. In effetti, per quanto riguarda i brillamenti ordinari che presentano un elevato rischio di danni, la pianificazione spetta al titolare di un permesso C, secondo le istruzioni scritte (documentazione relativa al progetto ecc) di un esperto qualificato, così come la loro esecuzione sotto la sorveglianza di tale esperto (art. 52 cpv. 3 lett. b OEspl).

Ogni persona che intende pianificare o eseguire un brillamento speciale deve avere, nel suo permesso, la corrispondente menzione. In nessun caso il titolare di un permesso C può delegare a una persona con permesso B l'esecuzione di brillamenti speciali se tali brillamenti sono riservati al detentore di un permesso C in virtù di una menzione per brillamenti speciali nel permesso. È il caso ad esempio dei brillamenti speciali GR («Brillamenti di grosse trivellazioni», che possono essere pianificati ed eseguiti soltanto dal titolare di un permesso C il cui permesso di brillamento contiene la corrispondente menzione).